

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1314 del 05/03/2024
Oggetto	CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE RELATIVA AL FOSSO SBARAGLIO IN LOCALITA' SBARAGLIO IN COMUNE DI MELDOLA (FC) RICHIEDENTI: CUCIUREANU LIVIU, CUCIUREANU MARICICA LUMINITA, CAMPORESI GIOVANNA; SIBONI ANGELA, SIBONI PIERLUIGI; BRUSCHI PAOLA - USO: VIGNETO, AREA CORTILIVA, MAGAZZINO, PERGOLATO, TOMBINATURA - PROCEDIMENTO FC20T0087
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1381 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE  
RELATIVA AL FOSSO SBARAGLIO IN LOCALITA' SBARAGLIO IN COMUNE DI MELDOLA  
(FC) RICHIEDENTI: CUCIUREANU LIVIU, CUCIUREANU MARICICA LUMINITA,  
CAMPORESI GIOVANNA; SIBONI ANGELA, SIBONI PIERLUIGI; BRUSCHI PAOLA - USO:  
VIGNETO, AREA CORTILIVA, MAGAZZINO, PERGOLATO, TOMBINATURA -  
PROCEDIMENTO FC20T0087.**

#### **LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**VISTA** l'istanza, completa di allegati tecnici, pervenuta in data 30/12/2020 e registrata al PG/2020/189348 (successivamente integrata in data 30/03/2021, 30/08/2021, 15/12/2021 con Note registrate rispettivamente ai PG/2021/49387, PG/2021/133785, PG/2021/193008, il Sig. Cuciureanu Liviu (C.F. CCRLVI67M30Z129G) Cuciureanu Maricica Luminita (C.F. CCRMCC69C55Z129Z), Camporesi Giovanna (C.F. CMPGNN28L41D704F), Siboni Angela (C.F. SBNNGI66E46H199C), Siboni Pierluigi (C.F. SBNPLG64M07H199T) e Bruschi Paola (C.F. BRSPLA66S62D704R) hanno chiesto la concessione per regolarizzare l'occupazione esistente di un'area demaniale relativa al Fosso Sbaraglio che risulta tombinata per circa 71,80 m e che viene utilizzata nella parte sovrastante al manufatto, come area cortiliva-giardino (73,62 mq) pergolato(6,70 mq) magazzino (5 mq) vigneto (80 mq) per complessivi mq 165,32 circa, sita in località Zona Sbaraglio del comune di Meldola(FC). Tale occupazione è identificata catastalmente al Foglio 30 fronte mappali 2, 3, 1, 76, 127 di detto comune; **PRATICA FC20T0087**;

**PRESO ATTO** che nell'ambito del procedimento istruttorio di rilascio della concessione è emersa la necessità di realizzare i lavori relativi al posizionamento di una nuova condotta tombinata, (tubo da Ø = 0.60

m) in aggiunta alla tombinatura esistente, al fine di adeguare idraulicamente alle portate duecentennali la sezione del tratto tombinato vicino all'area demaniale nei terreni di proprietà;

**DATO ATTO:**

- che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
- che l'utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto con nota in data 2022-03-09 PG/2022/39337 (invio disciplinare) si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;
- ha versato in data 14/03/2022 l'importo di € 1.523,87 (di cui €250,00 quale deposito cauzionale, €259,87 quale canone anno 2021 e 2022 e €1.014,00 quale indennizzo risarcitorio dal 2016 al 2020 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;
- che il Sig. Cuciureanu Liviu agisce in qualità di mandatario con delega da parte di Cuciureanu Maricica Luminita (C.F. CCRMCC69C55Z129Z), Camporesi Giovanna (C.F. CMPGNN28L41D704F), Siboni Angela (C.F. SBNNGI66E46H199C), Siboni Pierluigi (C.F. SBNPLG64M07H199T) e Bruschi Paola (C.F. BRSPLA66S62D704R);
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 193 del 23/06/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3096 del 08/09/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/138802, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

- che le valutazioni contenute nel citato nulla osta idraulico rilasciato dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3096 del 08/09/2021, riportano che: *“Omissis ..nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'occupazione dell'area demaniale descritta negli elaborati tecnici citati e in particolare nell'elaborato: “RELAZIONE IDRAULICA E TECNICA ”, ai sensi R.D. 523/1904, della DGR n. 3939/1994, del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente, non altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua per la parte a monte della strada provinciale a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate nel dispositivo e che siano realizzati i lavori relativi al posizionamenti di un nuovo tubo da  $\varnothing = 0.60$  m in aggiunta a quello esistente, per il tratto posto a valle della strada provinciale. ....Omissis”;*
- che nella Nota della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile PG/2021/138202 del 08/09/2021 con la quale è stato trasmesso il nulla osta idraulico è riportato: *“(omissis) Si ravvisa la necessità, una volta terminati i lavori di esecuzione di nuova condotta nel tratto a valle del Fosso “Sbaraglio”, che l'intera area interessata dalle condotte, esistenti e di progetto venga intestata al Demanio Idrico dello Stato, stante le finalità idrauliche dell'opera e che dovrà conseguentemente essere posta in concessione;*
- che, a seguito di specifica richiesta da parte dei richiedenti di non intestare al Demanio idrico dello Stato le aree interessate dai lavori della nuova condotta, formulata in data 22/03/2022 con protocollo PG/2022/47493, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 09/05/2022, protocollo PG/2022/77018, ha espresso il proprio parere favorevole relativamente alla richiesta del concessionario di costituire una servitù perpetua al Demanio idrico dello Stato.
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il mandatario ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/38539 del 28/02/20024;

**DATO ATTO**, altresì, che i richiedenti:

1. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 28/12/2020, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. hanno versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 14/03/2022 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2023 e 2024 pari ad € 295,91;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2029;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a Sig. Cuciureanu Liviu (C.F. CCRLVI67M30Z129G) Cuciureanu Maricica Luminita (C.F. CCRMCC69C55Z129Z), Camporesi Giovanna (C.F. CMPGNN28L41D704F), Siboni Angela (C.F. SBNNG66E46H199C), Siboni Pierluigi (C.F. SBNPLG64M07H199T) e Bruschi Paola (C.F. BRSPLA66S62D704R) la concessione per regolarizzare l'occupazione esistente di un'area demaniale relativa al Fosso Sbaraglio che risulta tombinata per circa 71,80 m e che viene utilizzata

nella parte sovrastante al manufatto, come area cortiliva-giardino (73,62 mq) pergolato(6,70 mq) magazzino (5 mq) vigneto (80 mq) per complessivi mq 165,32 circa, sita in località Zona Sbaraglio del comune di Meldola(FC). Tale occupazione è identificata catastalmente al Foglio 30 fronte mappali 2, 3, 1, 76, 127 di detto comune; **PRATICA FC20T0087**;

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2029;
3. Di stabilire in 18 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione. La mancata realizzazione del nuovo tratto di condotta in aggiunta a quello esistente, comporta la decadenza della concessione e l'obbligo della demolizione della tombinatura esistente. Dovrà essere pertanto comunicata la data di inizio e fine lavori ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
4. dovrà essere cura del richiedente avviare apposita istanza all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna a cui si provvederà comunque a trasmettere il presente provvedimento per la regolarizzazione dell'area, come proposto dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota in data 09/05/2022 PG/2022/77018;
5. di fissare il deposito cauzionale in €. 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **148,47** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi



Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 3096 del 08/09/2021, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota, trasmessa e registrata al protocollo PG/2021/138202 del 08/09/2021;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
15. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133

comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC20T0087** rilasciata a Sig. Cuciureanu Liviu (C.F. CCRLVI67M30Z129G) , Cuciureanu Maricica Luminita (C.F. CCRMCC69C55Z129Z), Camporesi Giovanna (C.F. CMPGNN28L41D704F), Siboni Angela (C.F. SBNNGGL66E46H199C), Siboni Pierluigi (C.F. SBNPLG64M07H199T) e Bruschi Paola (C.F. BRSPLA66S62D704R) in Comune di Meldola (FC).

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione esistente di un'area demaniale relativa al Fosso Sbaraglio, che risulta tombinata per circa 71,80 m e che viene utilizzata nella parte sovrastante al manufatto, come area cortiliva-giardino (73,62 mq) pergolato(6,70 mq) magazzino (5 mq) vigneto( 80 mq) per complessivi mq 165,32 circa, sita in località Zona Sbaraglio del comune di Meldola(FC). Tale occupazione è identificata catastalmente al Foglio 30 fronte mappali 2, 3, 1, 76, 127 di detto comune.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

**La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2029.**

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 148,47 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno

successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue

pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

## Articolo 6

### PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 3096 del 07/09/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*"Omissis ..*

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
3. *Di stabilire in 18 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione, la mancata realizzazione del nuovo tratto di condotta in aggiunta a quello esistente, dovrà comportare, da parte dell'amministrazione concedente, ARPAE-SAC, la decadenza della concessione e l'obbligo della demolizione della tombinatura esistente;*
4. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
5. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena ;*

6. *Il richiedente, mandatario e collegato gruppo di utenti, è vincolato ad ispezionare di frequente la tombinatura in cui scorre il Fosso "Sbaraglio" nel tratto sottoposto a concessione e a rimuovere ogni eventuale ostacolo al libero deflusso delle acque, nonché di verificarne la stabilità.*
7. *La manutenzione e la pulizia dell'area in superficie è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nella pertinenza demaniale. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione dell'eventuale presenza di materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
8. ***Nell'area non potranno essere realizzati baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio oltre ai manufatti presenti;***

#### **CONDIZIONI GENERALI**

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, non è responsabile per danni derivanti da*



*fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, cedimenti del manufatto e/o altri eventi accidentali.*

- 3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- 4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 7. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

8. *Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per la struttura (tombinatura) esistente su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio. Nell'eventuale necessità di demolizione o modifica dell'opera esistente, il Concessionario, previo accordo con Arpae e ARSPPC (per le modalità di esecuzione dei lavori e per la preliminare autorizzazione idraulica), dovrà garantire la continuità del deflusso idraulico del corso d'acqua.*
9. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente; ....Omissis”.*

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Il sottoscritto Cuciureanu Liviu (C.F. CCRLVI67M30Z129G) in qualità di mandatario presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**